

**A tutto il personale di ruolo e non
Alle forze sindacali e non**

Egredi colleghi,

si porta a conoscenza dell'importante iniziativa legislativa posta in essere dagli Onorevoli MAGNALBO', CICOLANI e MENARDI, con l'emendamento 15.0.1 all'atto del senato 776, relativo agli interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001, da promulgarsi entro il 30 aprile 2002.

In sostanza, l'emendamento 15.0.1, riportato più sotto, modifica le varie Leggi Bassanini e cancella i D.P.C.M. con il quale si stabilisce il passaggio di 4.000 e più dipendenti di ruolo ai Comuni o ai Consorzi che per essi gestiranno il Catasto, entro il 26/04/2004, e restituisce tutte le competenze catastali, estimative e di gestione della banca dati all'Agenzia del Territorio: salvandola di fatto.

Questo emendamento sarà discusso la prossima settimana; si richiede la massima sponsorizzazione dello stesso, investendo della questione Parlamentari e Senatori al fine di salvare l'Agenzia del Territorio e tutto il personale della stessa.

Napoli, 14/03/02

Federico RIGHI

Atto del Senato 776: emendamento 15.0.1

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

"Articolo 15-bis. (Modifiche)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, al comma 3, dopo la lettera r), è aggiunta la seguente lettera: "r-bis) cartografia, catasto e pubblicità immobiliare";

b) all'articolo 11, al comma 3, sono soppresse le seguenti parole: "entro un anno dalla data della loro entrata in vigore".

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 65, al comma 1 dopo la lettera h), è aggiunta la seguente lettera: "h-bis) alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto fabbricati, nonché alla revisione degli estimi e del classamento";

b) all'articolo 66, al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente lettera: "a) alla completa e gratuita utilizzazione e consultazione delle banche dati del catasto terreni e del catasto fabbricati, nonché alla consultazione gratuita delle banche dati dei registri immobiliari, per scopi fiscali e civilistici. Le modalità tecniche per il conferimento delle funzioni saranno fissate nel regolamento di attuazione."

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 1, dell'articolo 9 del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443 è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 66, comma 1, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) ai servizi di visura e certificazione degli atti del catasto terreni e del catasto fabbricati, da effettuarsi tramite collegamenti telematici alle banche dati degli Uffici provinciali. I diritti di visura saranno ripartiti tra gli Enti locali e Catasto secondo le percentuali stabilite dal regolamento di attuazione".

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2, dell'articolo 57 è abrogato.

b) all'articolo 64, al comma 2, sono soppresse le parole: "e può gestire, sulla base di apposite convenzioni stipulate con i comuni o a livello provinciale con le associazioni degli enti locali, i servizi relativi alla tenuta e all'aggiornamento del catasto".

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2000 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001."